

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2019, n. 14-8380

**Stagione venatoria 2019-2020. Proroga del termine di validita' dell'Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR) di cui alla DGR n. 16-7552 del 7 maggio 2014, per gli A.T.C. e per i C.A. ed approvazione di disposizioni per la presentazione in formato digitale dei piani di prelievo annuali della caccia di selezione.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

la legge n. 157 del 11/02/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare detta disposizioni relative alla caccia di selezione, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni;

il comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

il comma 3 dell'articolo 13 della LR 5/2018 prevede che il prelievo della tipica fauna alpina è consentito esclusivamente tramite assegnazione nominativa in base a piani numerici di prelievo, basati su censimenti pre-riproduttivi e post-riproduttivi, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale; prevede, inoltre, che il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale;

con la DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. sono state approvate le “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;

la DGR n. 16-7552 del 7 maggio 2014 ha, tra l'altro, approvato, fatta salva la possibilità di successive modifiche ed integrazioni, i documenti concernenti l'Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR) presentati dai Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dai Comprensori Alpini (C.A.) interessati alla gestione degli ungulati, relativi al quinquennio 2014-2018.

Dato atto che le “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina” di cui alla citata DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 sono in fase di revisione e che saranno sottoposte al parere della costituenda Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, prevista dall'articolo 25 della LR 5/2018.

Ritenuto opportuno che la presentazione degli OGUR per il quinquennio successivo alla programmazione 2014-2018 di cui alla citata DGR 7 maggio 2014, n. 16-7552, sia predisposta in coerenza con le nuove e revisionate linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina.

Ritenuto, inoltre, necessario garantire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2019-2020, nelle more della suddetta revisione.

Ritenuto, pertanto, di prorogare per un anno, il termine di validità dell'Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR) approvata con la suddetta DGR 7 maggio 2014, n. 16-7552 per gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e per i Comprensori Alpini (C.A.), stabilendo che permane l'obbligo di presentare piani di prelievo annuali secondo quanto previsto dalle vigenti

Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina, approvate dalla DGR 94-3804 del 27.04.2012.

Ritenuto, inoltre, di stabilire che, a partire dalla stagione venatoria 2019-2020, gli ATC e CA, al fine di consentire la transizione al digitale ed alla dematerializzazione dei processi sottesi all'istruttoria dei piani di prelievo annuale da parte del competente Settore regionale, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", forniscono in formato digitale i dati di propria competenza relativi a censimenti, abbattimenti e piani di prelievo degli ultimi 5 anni.

Ritenuto, altresì, di demandare al Settore A1709B - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura la definizione delle modalità e l'approvazione della modulistica per la trasmissione dei dati necessari all'istruttoria dei piani di prelievo; nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

#### *delibera*

- di prorogare di un anno il termine di validità dell'Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR) approvata con la DGR 7 maggio 2014, n. 16-7552 per gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e per i Comprensori Alpini (C.A.), stabilendo che permane l'obbligo di presentare piani di prelievo annuali secondo quanto previsto dalle vigenti Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina, approvate dalla DGR 94-3804 del 27.04.2012;

- di stabilire che, a partire dalla stagione venatoria 2019-2020, gli ATC e CA forniscano in formato digitale i dati di propria competenza relativi a censimenti, abbattimenti e piani di prelievo degli ultimi 5 anni;

- di demandare al Settore A1709B - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura la definizione delle modalità e l'approvazione della modulistica per la trasmissione dei dati necessari all'istruttoria dei piani di prelievo, nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)